



TRIBUNALE DI CUNEO
Il Giudice Delegato

Nella procedura n. 2 / 2019 **Piano del Consumatore**
“KINSEND KIASI”

premesse che:

in data 7.01.2020 il Tribunale di Cuneo omologava il piano del consumatore relativo al sig. Kinsendi Kiasi della durata di quattro anni con la previsione di: (i) messa a disposizione, da parte del ricorrente, di una somma mensile (per tutta la durata del piano) di euro 550,00 (per complessivi euro 26.400,00); (ii) pagamento integrale delle somme derivanti dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione *ter* per complessivi euro 1.131,71; (iii) corresponsione, da parte della sig.ra [REDACTED] (moglie del sig. Kiasi), a titolo di finanza esterna, di una somma mensile (per tutta la durata del presente piano) pari ad euro 150,00 (ovvero per complessivi euro 7.200,00) *“che corrisponderà, secondo le modalità di seguito indicate, per il pagamento dei creditori chirografari ovvero per i creditori privilegiati qualora il pagamento degli stessi non fosse possibile entro dodici mesi dall’omologazione del piano”*; (iv) somma messa a disposizione dei creditori pari a complessivi euro 34.731,71 e conseguente pagamento, in favore degli stessi, delle seguenti somme: euro 4.715,92 in favore dei creditori prededucibili (pagamento integrale); euro 3.686,50 (euro 2.554,79 ed euro 1.131,71) in favore dei creditori privilegiati (pagamento integrale); euro 19.129,29 (quale disponibilità residua) in favore dei creditori chirografari; ulteriori euro 7.200,00 in favore dei creditori chirografari (mediante le risorse derivanti dalla finanza esterna) ovvero dei creditori privilegiati qualora il pagamento degli stessi non fosse stato possibile entro dodici mesi dall’omologazione del piano (unitamente a quanto indicato al punto precedente era stato previsto il pagamento dei creditori chirografari in una misura pari al 79% circa delle originarie spettanze);

a fronte di quanto ipotizzato, il sig. Kiasi Kinsendi e la sig.ra [REDACTED] hanno provveduto al versamento, in favore della procedura, delle seguenti somme: euro 19.860,00 da parte del sig. Kiasi Kinsendi (in luogo di euro 26.400,00); euro 2.950,00 da parte della sig.ra Mbemba Kamilwo (in luogo di euro 7.200,00); conseguentemente, le somme ancora da versare ammontano ad euro 10.790,00, di cui: euro 6.540,00 da parte del sig. Kiasi Kinsendi; euro 4.250,00 da parte della sig.ra [REDACTED] il sig. Kiasi Kinsendi ha, altresì, provveduto al pagamento delle somme di cui alla dichiarazione di adesione alla rottamazione *ter*;

come risulta dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti compiuti dal



Liquidatore, i minori versamenti sono conseguenti alla modifica del reddito percepito dal sig. Kiasi Kinsendi atteso che la società "██████████" – presso la quale presta la propria attività lavorativa in forza di regolare contratto di lavoro – ha sottoscritto in data 9 gennaio 2025 e 11 aprile 2025 i verbali mediante i quali sono stati sottoscritti gli accordi di solidarietà, con scadenza al 12 ottobre 2025, che hanno previsto una riduzione "in misura media pari al 65%" dell'orario di lavoro e, conseguentemente, una retribuzione più bassa rispetto a quella delle mensilità dello scorso esercizio; risulta quindi che l'importo medio della retribuzione del sig. Kiasi Kinsendi, nelle ultime mensilità, si è ridotto di circa euro 500,00 rispetto allo scorso anno (e non risulta possibile escludere che l'importo possa, alla luce di quanto indicato nel precedente paragrafo, ridursi ulteriormente); il Liquidatore ha altresì accertato che non sono emerse uscite non giustificate e il sig. Kiasi Kinsendi non risulta aver compiuto operazioni di carattere immobiliare ovvero relative all'acquisto di beni mobili registrati;

rilevato che

i sigg. Kiasi Kinsendi e ██████████ con riferimento alle somme ancora da versare alla procedura, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 13 comma 4^{ter}, di modificare l'originaria proposta ed hanno manifestato l'impegno irrevocabile a corrispondere, a fronte di quanto ancora dovuto (pari ad euro 10.790,00), un importo complessivamente pari ad euro 11.500,00 (mediante n. 15 (quindici) versamenti mensili, entro il giorno 20 di ogni mese ed a partire dal prossimo 20 maggio 2025, di importo pari ad euro 750,00 per quanto attiene ai primi 14 (quattordici) versamenti e di importo pari ad euro 1.000,00 per quanto attiene all'ultimo versamento previsto per il mese di luglio 2026);

il Liquidatore, in relazione a detta proposta, ha rilevato che: (i) la somma che risulta ancora da versare alla procedura ammonta ad euro 10.790,00; (ii) l'impegno sottoscritto dai sigg. Kiasi Kinsendi e ██████████ consentirebbe di incassare, entro il mese di luglio 2026, un importo pari ad euro 11.500,00 (con la conseguenza che per i creditori chirografari - i creditori prededucibili e quelli privilegiati sono già stati soddisfatti- si giungerebbe ad una percentuale di pagamento pari all'81% a fronte di quella originariamente ipotizzata nel 79%); (iii) le modifiche attengono unicamente alle scadenze indicate nell'originario piano; (iv) la conversione della presente procedura in un'eventuale liquidazione controllata non consentirebbe di disporre delle somme messe a disposizione da parte della sig.ra ██████████ e, viste le attuali retribuzioni del sig. Kiasi Kinsendi (dalle quali occorrerebbe detrarre le spese per la propria gestione), si potrebbe ipotizzare un importo mensile (per una durata ipotizzata di 36 mesi) pari ad euro 250,00 (pari a circa un quinto della media delle ultime retribuzioni) ed un importo complessivo pari ad euro 9.000,00 (che verrebbe incassato entro un termine non antecedente a maggio 2028);

ritenuto che

l'esecuzione del piano modificato appare più conveniente dell'alternativa



liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter L. 3/2012*;

il prolungamento della durata dell'originario piano del consumatore verrebbe compensato dal maggior versamento previsto dai sigg. Kiasi Kinsendi e [REDACTED] (di euro 710,00);

il piano modificato è stato comunicato a tutti i creditori e nessuno di essi ha formulato osservazioni né contestazioni e nessuno è comparso alla udienza fissata per il giorno 1°.07.2025, nella quale il Liquidatore ha ribadito le sue valutazioni positive;

sono soltanto pervenute una dichiarazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (*"Da verifiche effettuate in data odierna, su tutto il territorio nazionale, non si hanno iscrizioni a debito in capo alla Sig. KIASI KINSENDI CF. KSIKSN65R26Z312B"*) e una precisazione dalla società "[REDACTED] S.p.A." (*"con la presente siamo ad inviare la precisazione del credito presentata a suo tempo e a comunicare le seguenti coordinate bancarie: Iban: [REDACTED] Intestazione iban: COMUNE DI [REDACTED] COATTIVO 1 SERV.DI TESORERIA"*)

i sigg. Kiasi Kinsendi e [REDACTED] hanno provveduto, per le mensilità di maggio e giugno 2025, al versamento delle somme secondo quanto previsto (per complessivi euro 1.500,00)

ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 comma 4 ter legge n. 3/2012 (*4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta*

la modifica del piano può essere dunque omologata;
visti gli artt. 13 comma 4 ter e 12 bis, 3° comma, L. 27.01.2012, n. 3

OMOLOGA

il Piano del Consumatore così come modificato da Kiasi Kinsendi, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e nei modi indicati nella proposta di modifica;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato, dr. Alberto Martines, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Cuneo 12 luglio 2025

Il Giudice Delegato

Dott. Roberta Bonaudi

CONFERMATO IN GIUDIZIO
NOTA DEL 11 LUG. 2025
W. PELEGANNO MARCO
DR. MARTINES ALBERTO
IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone